


La disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro definita dal D.Lgs. 626/1994 e “confluita”, con alcune modifiche, nel menzionato D.Lgs. 81/2008, ha introdotto un sistema di prevenzione e sicurezza a livello aziendale basato sulla partecipazione attiva di una serie di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro idoneo a garantire la salute e la protezione dei lavoratori.



### DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n 81/2008 come *"Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*.

L'articolo 18 del citato Decreto stabilisce gli [obblighi del datore di lavoro al fine di garantire la sicurezza](#) sui luoghi di lavoro. Il Datore di lavoro, infatti, è chiamato ad

effettuare la **valutazione dei rischi** ed a **redigere il Documento di valutazione dei rischi**, ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione nominando il RSPP, nonché a nominare il Medico Competente qualora sia necessario attivare la sorveglianza sanitaria in azienda.

Per il Datore di Lavoro è prevista dall'art. 16 del D.Lgs 81/08 la possibilità di delegare parte di questi compiti ad altre figure qualificate.

### **DIRIGENTE PER LA SICUREZZA**

Il dirigente per la sicurezza è definito dall'art. 2, comma 1, lettera d) come *"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*.

### **PREPOSTO PER LA SICUREZZA**

Il preposto per la sicurezza è definito dall'art. 2, comma 1, lettera e) come la *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Analogamente al Dirigente, il **Preposto** è la seconda figura a cui il datore di lavoro può delegare dei compiti di organizzazione e vigilanza, si tratta di una vera e propria *"sentinella della sicurezza"* che spesso coincide con la figura di: capo squadra, capo officina, capo reparto, capo sala o altre figure simili con maggiore responsabilità in funzione a competenza ed esperienza.

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE –RSPP**

**Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è definito dall'art. 2, comma 1, lettera f) come la "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi"**.

**Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, comunemente abbreviato con la sigla **RSPP**, è colui sul quale ricade il compito di gestire la sicurezza interfacciandosi con altri soggetti come il Datore di lavoro, il Medico Competente o il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tra questi **compiti** ricordiamo: collaborare alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del DVR; organizzare e progettare sistemi di sicurezza atti ad eliminare tali rischi o ridurli al minimo; provvedere allo sviluppo di programmi informativi e formativi per i lavoratori; istruire i lavoratori su rischi sanitari generali e specifici, piani di emergenza e di primo soccorso. Vista la delicatezza di tali mansioni il RSPP è tenuto ad avere dei **requisiti** ben precisi (art.32), che sono: titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria; attestato di frequenza ottenuto dalla partecipazione a corsi di formazione obbligatori da aggiornare ogni 5 anni;

### **ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – ASPP**

L'addetto al servizio di prevenzione e protezione è definito dall'art. **art. 2, comma 1, lettera g)** come la *"persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)"*

La normativa prevede che vi sia un solo RSPP per azienda, tuttavia concede a quest'ultimo di avere degli "aiutanti" che lo assistano nello svolgimento delle sue mansioni, soprattutto se le realtà lavorative in cui è chiamato a svolgerle sono grandi. Queste persone prendono il nome di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione o ASPP, e condividono obiettivo e ruolo del responsabile.

L'art. 31 comma 2 fornisce un criterio per la nomina (non obbligatoria), specificando che devono essere presenti **in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda**, non indicando tuttavia quale sia il numero minimo o il numero massimo.

Tale **nomina viene effettuata dal Datore di Lavoro previa consultazione con il Responsabile** del servizio di prevenzione e protezione, scegliendo tra soggetti che condividono gli stessi **requisiti** di quest'ultimo. Queste figure professionali possono anche essere presenti nelle aziende di dimensioni inferiori, se all'interno di esse il ruolo di RSPP è ricoperto da un consulente esterno.

## **MEDICO COMPETENTE**

Il medico competente è definito **D.Lgs, Art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/08** come il *"medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto"*

Il medico competente è il sanitario specializzato in **medicina del lavoro** che viene nominato dal Datore di lavoro per effettuare il servizio di **sorveglianza sanitaria** e provvedere alla tutela della salute dei lavoratori.

L'articolo 38 del Dlgs 81/08 stabilisce i requisiti che il sanitario deve possedere per potersi iscrivere all'**elenco nazionale dei medici competenti** da cui i datori di lavoro possono attingere nei casi in cui bisogna nominarne uno.

## **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS**

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è definito **dall'art. 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/08** come la *"persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro"*.

Si tratta appunto di colui che rappresenta i lavoratori in qualità di portavoce e di "mediatore" con il Datore di Lavoro o il RSPP. **Sono gli stessi lavoratori ad eleggerlo** in numero e modalità variabile a seconda delle caratteristiche dell'azienda. Capita che questo ruolo venga ricoperto anche da un professionista esterno che si occupa di rappresentare diverse aziende su un determinato territorio, si parla allora di **Rappresentante dei Lavoratori per la**

**Sicurezza Territoriale** o **RLST**. I **compiti** sono quelli di collaborare e prendere parte a tutti i provvedimenti che si operano in virtù di prevenzione e sicurezza in rappresentanza dei lavoratori e dei loro interessi. Una volta eletto deve essere formato per svolgere al meglio il suo compito, deve dunque frequentare **corsi di formazione sulla sicurezza** specifici e provvedere ad aggiornare le sue competenze annualmente.

## **LAVORATORE**

**Il lavoratore è definito dall'art. art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08 come la** *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari"*.